

2/2012



UNIVERSITÀ
DEL SALENTO

Normativa Regolamenti

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 2011, n. 222 - Regolamento concernente il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso al ruolo dei professori universitari, a norma dell'articolo 16 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. (GU n. 12 del 16-1-2012).

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 novembre 2011 - Delega di funzioni e dei poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri e relativi all'attuazione del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali ai Ministri competenti per materia. (GU n. 13 del 17-1-2012)

REGOLAMENTO DELL'AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE 21 dicembre 2011 - Regolamento in materia di procedimento previsto dall'articolo 75 del D.P.R. n. 207/2010. (GU n. 14 del 18-1-2012)

DECRETO DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 20 gennaio 2012 - Differimento dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011, recante: «Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo. (GU n. 19 del 24-1-2012).

DECRETO-LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1 - Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (GU n. 19 del 24-1-2012 - Suppl. Ordinario n. 18).

LEGGE 27 gennaio 2012 , n. 3

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. (GU n. 24 del 30-1-2012).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 28 settembre 2011 - Disciplina delle modalità organizzative per consentire agli studenti la contemporanea iscrizione a corsi di studio presso le Università e presso gli Istituti

superiori di studi musicali e coreutici. (GU n. 25 del 31-1-2012)

DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 28 dicembre 2011 - Aggiornamento dell'Albo dei laboratori di ricerca. (Decreto n. 1160/Ric). (GU n. 25 del 31-1-2012).

DECRETO DEL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA 3 ottobre 2011 - Modifica del decreto 31 ottobre 2007 relativo al fondo per le agevolazioni alla ricerca. (Decreto n. 584/Ric.). (GU n. 26 del 1-2-2012)

Circolari e Direttive

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per l'Attività Ispettiva - Nota 16 gennaio 2012 n. 619 - Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) – Art.44 bis, D.P.R. n. 445/2000 – Non autocertificabilità.

Direzione Centrale Rischi INAIL - Circolare 26 gennaio 2012 – DURC. Non autocertificabilità. Modifiche apportate dall'art.15 della Legge n. 183/2011 al D.P.R. n. 445/2000.

Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Circolare n. 4 del 02.02.2012 – Accertamento residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 2011

Giurisprudenza

Consiglio di Stato sez. III 1/2/2012 n. 493

Gara d'appalto - Cauzione provvisoria - Importo deficitario - Regolarizzazione - Va disposta

La disposizione dell'art. 75, comma 6, cod. contratti va intesa nel senso che l'Amministrazione non può disporre l'esclusione del concorrente che abbia presentato la cauzione di importo inferiore a quello richiesto, e in applicazione della regola di cui all'art. 46, comma 1, deve consentire la regolarizzazione degli atti, tempestivamente

depositati, ovvero consentire l'integrazione della cauzione insufficiente.

Consiglio di Stato sez. III 1/2/2012 n. 514

Gara di appalto- Fissazione eventuali sottocriteri di valutazione in corso di gara - È illegittima - Spetta esclusivamente alla disciplina di gara

Risulta condivisibile (..) il principio giurisprudenziale secondo il quale la fissazione, nel corso delle operazioni di gara di eventuali sottocriteri di valutazione, è illegittima in ragione della formulazione dell'art. 83, comma 4, del codice dei contratti pubblici, come introdotta dall'art. 1 del d.lgs. n. 152/2008 e dei vincoli discendenti dal diritto comunitario, che impediscono che la commissione giudicatrice, dopo la presentazione delle offerte di gara, possa immettere elementi di specificazione dei criteri generali stabiliti dalla lex specialis ai fini della valutazione delle offerte attraverso la previsione di sottovoci integrative rispetto alle predefinite categorie principali, atteso che i sottocriteri devono essere determinati dalla stessa disciplina di gara eliminando ogni margine di discrezionalità in capo alla commissione giudicatrice.

Consiglio di Stato sez. V 31/1/2012 n. 460

Gara d'appalto - Giudizio di congruità dell'offerta economica - Esame analitico delle voci esposte - Non occorre

La motivazione del giudizio di congruità dell'offerta economica non richiede un esame analitico delle voci esposte, dovendo lo stesso svolgersi con riguardo all'offerta nel suo complesso e, in un'ottica di contemperamento con le esigenze di celere definizione della procedura di affidamento, anche attraverso un mero richiamo agli elementi offerti al riguardo dall'impresa concorrente nel contraddittorio con la stazione appaltante. CONSIGLIO DI STATO, SEZ. IV - sentenza 31 gennaio 2012, n. 483 - Violazione del diritto comunitario - Responsabilità dello Stato e risarcimento del danno. Secondo un costante orientamento della Corte di giustizia CE, gli elementi costitutivi della responsabilità dello Stato da violazione del diritto comunitario, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento in favore dei soggetti lesi, sono: 1) che la norma giuridica comunitaria violata sia preordinata a conferire diritti ai soggetti lesi; 2) che la violazione della stessa sia sufficientemente qualificata, ovvero sia "grave e manifesta" sulla base di una pluralità di indici rivelatori; 3) che esista un nesso causale diretto tra la violazione in parola e il danno subito dai soggetti. In tale elencazione - evidenzia il CS - manca un elemento di natura soggettiva afferente alla natura dolosa o colposa della condotta illecita, elemento imprescindibile nel nostro ordinamento interno, per affermare la responsabilità delle amministrazioni pubbliche per lesione di interessi legittimi da attività provvedimentoale

(cfr. Cass. civ., sez. un., 22 luglio 1999, nr. 500), prevalentemente inquadrata nello schema della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ.

Il Consiglio di Stato, operando un'approfondita analisi del dibattito sorto in dottrina e giurisprudenza in materia di responsabilità da lesione di interessi legittimi, giunge ad escludere che sussista dicotomia tra il sistema comunitario, nel quale detta responsabilità avrebbe carattere oggettivo, e il sistema italiano, nel quale invece sarebbe essenziale l'elemento psicologico dell'illecito.

TAR Veneto sez. I 31/1/2012 n. 100

Possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa-Sorteggio a campione - Termine di dieci giorni- Natura perentoria

1. In linea di diritto, nell'esegesi della disposizione contenuta nell'art. 48, comma 1, d. lgs. n. 163/2006 è ormai principio consolidato che il termine di dieci giorni, entro il quale l'impresa offerente, sorteggiata a campione per il controllo in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, è tenuta ad ottemperare alla richiesta della stazione appaltante, ha natura perentoria, e che le sanzioni conseguenti alla sua inosservanza non vanno applicate solo in caso di comprovata impossibilità per l'impresa di produrre la documentazione non rientrante nella sua disponibilità. Detta conclusione è stata recentemente avvalorata dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 211 del 13.7.2011, la quale, nel pronunciarsi in ordine alla legittimità costituzionale della norma citata, ha ribadito che la funzione della disposizione e quindi del termine ivi previsto è quella di assicurare il regolare e rapido espletamento della procedura e la tempestiva liquidazione dei danni prodotti dalla alterazione della stessa a causa della mancanza di requisiti da parte di uno dei concorrenti.

Consiglio di Stato, sez. III - sentenza 30 gennaio 2012-02-03

Pubblico concorso: Nomina vincitori ed applicabilità agli stessi dei termini di efficacia della graduatoria.

Non sussiste un diritto dei vincitori di un concorso di ottenere la nomina, ma sussiste un obbligo della P.A. di concludere il procedimento nominando i vincitori o indicandone le ragioni ostative.

I termini di efficacia delle graduatorie concorsuali sono riferibili al solo istituto del c.d. "scorrimento della graduatoria" (che consente ai candidati semplicemente idonei di divenire vincitori effettivi, precludendo l'apertura di nuovi concorsi) e non anche ai candidati vincitori (in tal senso Cass. Civ. sez.un. 16 aprile 2007, n. 8951) nei confronti dei quali l'Amministrazione è tenuta alla conclusione del procedimento concorsuale mediante l'adozione di formale atto di nomina, salvo che essa dia

atto con altrettanto formale provvedimento che alla sua adozione ostano sopravvenute ragioni ostative.

TAR Lazio Roma sez. III quater 30/1/2012 n. 989

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara - Ammissibilità nella misura strettamente necessaria - Urgenza di provvedere - Non deve essere addebitabile all'Amministrazione

Ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c), d.lgs. n. 163 del 2006, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è possibile nella misura strettamente necessaria, quando l'estrema urgenza, risultante da eventi imprevedibili per le stazioni appaltanti, non è compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte, ristrette o negoziate previa pubblicazione di un bando di gara e sempre che tali circostanze invocate a giustificazione dell'estrema urgenza non devono essere imputabili alle stazioni appaltanti. Ciò in quanto il ricorso a tale sistema di scelta del contraente, che si sostanzia in una vera e propria trattativa privata, rappresenta un'eccezione al principio generale della pubblicità e della massima concorsualità tipica della procedura aperta, con la conseguenza che i presupposti fissati dalla legge per la sua ammissibilità devono essere accertati con il massimo rigore e non sono suscettibili di interpretazione estensiva e in particolare, per quanto riguarda l'urgenza di provvedere, essa non deve essere addebitabile in alcun modo all'Amministrazione per carenza di adeguata organizzazione o programmazione ovvero per sua inerzia o responsabilità.

TAR Lazio Roma sez. II 28/1/2012 n. 933

Gara d'appalto - Commissione giudicatrice- Numero pari membri- Composizione illegittima

Si è ritenuto in giurisprudenza che le commissioni giudicatrici delle gare indette per l'aggiudicazione di appalti con la Pubblica Amministrazione devono essere necessariamente composte da un numero dispari di membri onde assicurare la funzionalità del principio maggioritario, con la conseguenza che è illegittima, con effetti viziati dell'intero procedimento, la commissione che opera con la partecipazione di un numero pari di membri (cfr. Cons. Stato, sez. V, 22 ottobre 2007, n. 5502, riferita generalmente ai collegi amministrativi, quali sono le commissioni di gara, ma anche Cons. Stato, II Sezione, 12 luglio 1995, n. 1772; 27 settembre 1989, n. 894).

Consiglio di Stato sez. III 26/1/2012 n. 343

1. Appalti pubblici - Offerte anomale - Verifica costo del lavoro - Grave scostamento dai costi medi tabellari

1. Devono considerarsi anormalmente basse le offerte che si discostino in modo evidente dai costi medi del lavoro indicati nelle dette tabelle, predisposte dal

Ministero del Lavoro in base ai valori previsti dalla contrattazione collettiva, costi medi che costituiscono non parametri inderogabili, ma indici del giudizio di adeguatezza dell'offerta, con la conseguenza che è ammissibile l'offerta che da essi si discosti, purché lo scostamento non sia eccessivo e vengano salvaguardate le retribuzioni dei lavoratori così come stabilito in sede di contrattazione collettiva. Invero, neppure la tabella ministeriale assume valore di parametro assoluto ed inderogabile, ma è suscettibile di scostamento in relazione a valutazioni statistiche ed analisi aziendali svolte dall'offerente, che evidenzino una particolare organizzazione aziendale; cosicché è rimessa alla stazione appaltante la valutazione della congruità e dell'affidabilità dell'offerta, in caso di sensibile scostamento, mediante il procedimento di verifica delle anomalie, in linea con il principio codificato dall'art. 55 della direttiva 31 marzo 2004 n. 2004/18/CE — secondo cui i concorrenti devono avere la possibilità di dimostrare in concreto qualunque circostanza (di diritto e di fatto) che permetta la riduzione dei costi.

Consiglio di Stato, Sez. V - sentenza 23 gennaio 2012, n. 269 – Controversie relative al mancato scorrimento di graduatorie per la mobilità volontaria, con contestazione dell'indizione di nuovo concorso - Giurisdizione del G.O. - Difetto.

Alle procedure di mobilità volontaria, riservate ai dipendenti pubblici e comportanti una mera variazione di un rapporto di lavoro pubblico già in essere, mantenendone inalterati gli elementi originari e costitutivi (la qualifica, il profilo e le mansioni), trovano applicazione i criteri in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative alle procedure concorsuali nell'ambito del pubblico impiego privatizzato. Pertanto, in sé, il diritto fatto valere dal dipendente per lo scorrimento della graduatoria di cui alle procedure di mobilità rientra nell'ambito della giurisdizione del Giudice Ordinario in funzione di giudice del lavoro, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, d.lgs. n. 165 del 2001. Tuttavia, ove la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento di indizione di nuovo concorso, la contestazione investe l'esercizio del potere dell'Amministrazione di merito, a cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, la cui tutela spetta pertanto al Giudice Amministrativo.

Consiglio di Stato sez. III 19/1/2012 n. 212

Gara d'appalto – Costi della Sicurezza – Costi della sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso – Vanno indicate nel Bando della S.A. – Costi della sicurezza aziendali o specifici – Vanno indicate nell'offerta dal concorrente.

Negli atti di gara, devono essere specificamente indicati,

separatamente dall'importo dell'appalto posto a base d'asta, i costi relativi alla sicurezza derivanti dalla valutazione delle interferenze, per i quali è precluso qualsiasi ribasso (art. 86, comma 3-bis. e comma 3-ter, del d. lgs. n. 163/2006), trattandosi di costi ritenuti necessari per la tutela dei soggetti interessati. Gli atti di gara devono poi prevedere che, nell'offerta economica, siano indicati gli altri oneri per la sicurezza (da rischio specifico) che sono variabili perché legati all'offerta economica delle imprese partecipanti alla gara.

Consiglio di Stato sez. IV 19/1/2012 n. 224

Appalti pubblici - Principio della massima partecipazione- Applicabilità in presenza di clausole dubbie

Il criterio della massima partecipazione nelle gare d'appalto può ritenersi violato in presenza di condizioni o clausole di dubbia interpretazione o applicazione (in tal senso, Cons. Stato Sez. V 26/1/2009 n. 378).

TAR Lazio Roma 19/1/2012 n. 648

Gara d'appalto – Requisiti speciali – Discrezionalità della S.A. nel fissare requisiti più restrittivi – Limite della logicità e della ragionevolezza.

Rientra nella discrezionalità dell'amministrazione precedente la fissazione di requisiti di partecipazione ad una gara d'appalto diversi, ulteriori e più restrittivi di quelli legali, salvo però il limite della logicità e ragionevolezza dei requisiti richiesti e della loro pertinenza e congruità a fronte dello scopo perseguito (C. Stato, V, 29 dicembre 2009, n. 8914; IV, 15 settembre 2006, n. 5377; V, 23 dicembre 2008, n. 6534; VI, 4 giugno 2009, n. 3448).

Consiglio di Stato sez. VI 18/1/2012 n. 178

Gara di appalto- Obblighi di dichiarazioni di cui all'art. 38, comma 1, lett. c) del dlgs. 163 del 2006- Inconcombono anche sui procuratori ad negotia

1. Gli obblighi di cui all'art. 38, comma 1, lettera c) sono riferibili ai soli amministratori della società muniti di poteri di rappresentanza e ai direttori tecnici, ma non anche ai procuratori speciali, con la conseguenza che tali obblighi non incombono anche su questi ultimi (fra tutte: Cons. Stato, V, 25 gennaio 2011, n. 513).

Tuttavia, il Consiglio di Stato, con la predetta decisione, ha ritenuto che prevalenti ragioni sistematiche inducano a preferire la diversa opzione interpretativa secondo cui l'art. 38 del d.lgs. n. 163 del 2006, nella parte in cui elenca le dichiarazioni di sussistenza dei requisiti morali e professionali richiesti ai fini della partecipazione alle procedure di gara, assume come destinatari tutti coloro che, in quanto titolari della rappresentanza dell'impresa, siano in grado di trasmettere, con il proprio comportamento, la riprovazione dell'ordinamento nei riguardi della loro personale condotta, al soggetto rappresentato. Pertanto,

deve ritenersi sussistente l'obbligo di dichiarazione non soltanto da parte di chi rivesta formalmente la carica di amministratore, ma anche da parte di colui che, in qualità di procuratore ad negotia, abbia ottenuto il conferimento di poteri consistenti nella rappresentanza dell'impresa e nel compimento di atti decisionali.

Consiglio di Stato – Sez. III - Ordinanza 17 gennaio 2012 – Termini minimi per la fissazione dell'udienza di merito nel rito degli appalti.

Secondo il CS il nuovo codice del processo amministrativo, sebbene abbia innovato per quanto concerne la disciplina della fissazione dell'udienza nel "rito appalti", introducendo una maggiore flessibilità, rispetto al più intransigente sistema delineato dal previgente art. 245, comma 2-octies, del d.lgs. 163/2006 ("codice degli appalti"), come modificato dall'art.8, comma1, del D.Lgs. 20.03.2010 n.53 (in forza del quale il processo veniva definito ad un'udienza fissata di ufficio da tenersi entro un termine massimo di 60 gg. dalla scadenza del termine di costituzione delle parti diverse dal ricorrente), non impone più limiti massimi per la definizione del processo, ma impone comunque il rispetto nella fissazione dell'udienza di merito, dei "termini minimi" dilatori ricavabili dalla lettura sistematica delle norme del codice del proc. Amm. (artt. 46 e 71, commi 3 e 5). È quindi necessario che anche nel rito appalti in sede di fissazione dell'udienza di merito siano osservati i termini minimi derivanti dalla somma del termine per la costituzione in giudizio (entro 30 giorni dall'ultima notifica) e per la comunicazione dell'avviso di udienza (trenta giorni prima della data fissata).

Corte dei Conti - Sezione Centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle Amministrazioni pubbliche - delibera n. 24 dell'1 dicembre 2011 - depositata in data 20 dicembre 2011. Incarichi di co.co.co. affidati dalle Università: requisiti per il rinnovo.

È negato il visto della Corte dei Conti al rinnovo di quei contratti di collaborazione coordinata e continuativa affidati da un'Amministrazione Pubblica (nel caso di specie dall'Università di Catanzaro) in violazione dell'art. 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001, ovvero quando l'incarico:

- non costituisce rimedio eccezionale per far fronte ad esigenze peculiari;
- ha il medesimo contenuto di quelli precedentemente affidati;
- non rispetta i requisiti della temporaneità di cui alla normativa vigente.

Tanto al fine di contenere le spese di personale ed evitare il verificarsi di forme atipiche di assunzione da parte delle Amministrazioni Pubbliche.